

Gara d'appalto a procedura aperta, per l'affidamento del servizio per l'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica dei presidi extraospedalieri di proprietà dell'A.S.L. Viterbo ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. attraverso il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio della migliore offerta tecnica ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Lotto 1: CIG: 6950700B15; Lotto 2: CIG 6950722D3C; Lotto 3: CIG 695076618F; Lotto 4: ; CIG 6950777AA0; Lotto 5: CIG 6950786210; Lotto 6: CIG 6950803018

Chiarimenti n. 6 del 17/03/2017

I. Quesito:

- 1) In base al Disciplinare di Gara (articolo 6, punto 5) il concorrente deve essere in possesso del seguente requisito "espletamento, negli ultimi cinque anni solari precedenti la pubblicazione del presente bando, di almeno tre verifiche sulla vulnerabilità sismica di edifici, ovvero di almeno due progettazioni di interventi di miglioramento/adequamento sismico di edifici esistenti, aventi ciascuno una superficie lorda e complessiva uguale o superiore 1.000 mq". Nel modulo preimpostato dell'"Allegato E" invece viene riportato quanto segue" espletamento, negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, di almeno tre verifiche sulla vulnerabilità sismica di edifici, ovvero di almeno tre progettazioni di interventi di miglioramento/adequamento sismico di edifici esistenti, aventi ciascuno una superficie lorda e complessiva uguale o superiore 1.000 mq". Si chiede pertanto conferma che il numero minimo di prestazioni di progettazione sia pari a due.
- 2) Al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 6, punto 6 del Disciplinare di Gara (Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici o privati appartenenti alla classe e categoria I G per un importo complessivo globale dei suddetti servizi pari a 1,5 volte di quello a base d'asta e per tanto non inferiore a: Lotto 1 € . 55.950,00 - Lotto 2 €. 93.000,00 - Lotto 3 €. 51.600,00 - Lotto 4 €. 68.250,00 - Lotto 5 €. 84.600,00 - Lotto 6 €. 55.800,00") possono essere considerati anche i servizi di rilevamento di livello 0 in quanto "servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica"? Possono essere altresì considerati i servizi di progettazione di interventi di miglioramento/adequamento sismico di edifici esistenti?
- 3) Nel Disciplinare di Gara, articolo 10, elemento A viene riportato "Sarà infatti attribuito un punteggio massimo di 10 punti per ogni ulteriore intervento documentato, per un massimo di ulteriori tre servizi (oltre a quelli previsti obbligatoriamente per la partecipazione)...". Si domanda se per "intervento documentato" si intendano sia verifiche sulla vulnerabilità sismica di edifici, sia progettazioni di interventi di miglioramento/adequamento sismico di edifici esistenti. Si richiede inoltre se sia richiesto anche in questo caso il requisito della superficie minima pari a 1000 mq e se detti servizi debbano essere stati svolti negli ultimi 5 anni.
- 4) Il "Patto di Integrità" (Allegato H) deve essere inserito in una busta specifica (A, B, C) o deve essere inserito direttamente nel plico? E' sufficiente produrne uno unico relativo a tutti i lotti?
- 5) L'"Atto di impegno a costituirsi RTP" deve essere inserito in una busta specifica (A, B, C) o deve essere inserito direttamente nel plico?
- 6) In riferimento alle 3 schede formato max. A3 da inserire nella "Busta B – Offerta tecnica" si chiede se, sempre rispettando la formattazione con Carattere 12 Times New Roman e riportando comunque i dati di cui alla tabella di pag. 8 del disciplinare di gara, è possibile compilarle in formato libero in modo da agevolare la descrizione dei servizi anche mediante elementi grafici.

Risposta:

Punto 1): Il numero minimo di prestazione di progettazione sono pari a due in quanto conta quanto disposto dal disciplinare di gara e non dal modello che costituisce una linea guida ma non dà disposizione relativamente ai contenuti dell'offerta.

Punto 2): Non si può prendere in considerazione unicamente i servizi di rilevamento di livello 0 (zero) in quanto non si applicano alle opere strategiche o rilevanti (livello 1 e 2). Il livello 0 prevede



l'acquisizione di dati generali sull'opera ed ha carattere di rilevazione statistica e si applica a tutte le tipologie di opere. Tale livello non si ritiene adeguato pertanto al presente bando.

Punto 3): si veda la risposta al punto 2 dei chiarimenti n. 5 del 16/03/2017.

Punto 4): Un unico Patto di Integrità inserito nella busta A - Documentazione Amministrativa, sottoscritto da tutti i rappresentanti della RTP.

Punto 5): L'atto di impegno a costituirsi in RTP deve essere inserito all'interno della busta A – Documentazione Amministrativa.

Punto 6): Le schede formato A3 dovranno essere compilate su un'unica pagina (Massimo formato Times New Roman 12) purché sia leggibile e facilmente interpretabile. Si richiede pertanto una sintesi ottimale degli interventi rappresentati.

2. Quesito: Si chiede di specificare la classe d'uso delle strutture oggetto di gara e, nel caso in cui le stesse fossero in classe IV, in relazione all'art. 2 del disciplinare di incarico professionale, le indagini geologiche dovranno essere completamente rispondenti a quelle previste dal Nuovo Regolamento R.L. del 13/07/2016 n. 14 e quindi comprendenti, ove necessario (livello di vulnerabilità alto), la realizzazione di un sondaggio geognostico a 30 mt. e della prova sismica in foro di tipo Down-Hole?

Risposta: A norma di Regolamento Regionale tutte le strutture sanitarie rientrano in classe IV. Pertanto si ritiene doveroso fare quanto previsto dalla normativa vigente compreso il nuovo regolamento regionale.

3. Quesito: Con riferimento all'appalto per le verifiche sismiche delle strutture ASL provincia di Viterbo (6 lotti), si chiede, con particolare riguardo all'art. 6 punto 6 del Disciplinare di Gara, si chiede:
a) l'importo da considerare è quello dell'incarico professionale, cioè importo a base d'appalto per i lavori pubblici (posto a base d'appalto senza considerare il ribasso in sede d'offerta) e importo delle fatture per i lavori privati?
b) i servizi da considerare sono solo verifiche sismiche oppure anche progetti di intervento di adeguamento?

Risposta:

Punto a): Gli importi sono quelli fatturati sia ad enti pubblici che privati. La dimostrazione dello svolgimento dell'incarico può avvenire o tramite fatture (privati) e da disciplinare d'incarico per le pubbliche amministrazioni.

Punto b): In merito ai servizi si possono considerare anche gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in quanto connessi allo studio di vulnerabilità sismica. Per quest'ultimo caso si può vedere la risposta al quesito n. 2 del chiarimento n. 5 del 16/03/2017.

4. Quesito: 1) Se un servizio viene utilizzato per la dimostrazione dei requisiti nella busta A non può essere inserito tra i servizi svolti nella busta B?
2) Se un incarico ha previsto l'esecuzione del servizio in più edifici, nella colonna relativa agli "importi" come si deve scorporare la parcella o deve essere considerata unico servizio con il totale dei mq?
3) Un servizio può essere utilizzato come requisito (Busta A) o servizio svolto (Busta B) per più lotti?
4) La società che svolgerà analisi dei materiali deve essere soggetto incluso in ATI o RTP o deve essere indicata come subappaltatrice?

Risposta:

Punto 1) i servizi indicati per la dimostrazione dei requisiti (A) non possono essere utilizzati anche per quelli dei criteri migliorativi (B);

Punto 2) in merito a tale punto il servizio è unico. Vanno indicati gli incarichi ricevuti non lo spaccettamento dello stesso. Un incarico da 10 € non può essere considerato uguale a 10 da 1 €.

Punto 3) i servizi busta "A" sono una cosa. Quelli per la Busta "B" logicamente importo e numero vanno riferiti ai lotti per cui si partecipa.

Punto 4) No, la società che fa sondaggi può essere indicata come subappaltatore e non come RTP. Questa ultima ipotesi non è da escludere se è nell'interesse del professionista. Ma tale obbligo non esiste ed in sede di gara vanno indicato le lavorazioni oggetto di subappalto e poi in caso di vittori andrà indicato il subappaltatore tranne il geologo con relazione geologica che non può essere assolutamente oggetto di subappalto come descritto dal disciplinare di gara e come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.

5. Quesito: A pag.3 del Disciplinare di Incarico si afferma testualmente "Tutte le indagini dovranno essere programmate in conformità alle norme di cui al DM 14.01.2008 e relativa circolare n. 617/2009, D.G.R. n. 387/2009, D.G.R. n. 489/2012 e Nuovo Regolamento R.L. del 13/07/2016 n. 1" Il Regolamento Regionale del 13/07/2016 tratta comunque solo ed esclusivamente di indagini geologiche minime richieste per l'esecuzione di lavori strutturali, non tratta in nessun modo analisi di vulnerabilità sismica e/o delle indagini geologiche minime previste per le queste analisi. Al fine di tarare correttamente l'offerta economica, visto l'importo di base gara e visto i costi delle prove geologiche minime previste dal Nuovo Regolamento R.L. del 13/07/2016 n. 1 per le strutture in classe IV, si chiede se le indagini geologiche che si dovranno eseguire devono essere quelle riportate nell'allegato C del regolamento di cui sopra.

Risposta: In risposta a tale quesito si può vedere quanto già indicato alla risposta del quesito n. 2 dei presenti chiarimenti. Si conferma che le indagini geologiche che si dovranno seguire devono essere quelle riportate nell'allegato C del Regolamento Regionale n. 14 del 13/07/2016.

6. Quesito: In riferimento all'elemento A della valutazione relativa all'offerta tecnica si chiede se:

- a) I tre servizi che saranno descritti nelle schede A3 possono essere gli stessi per tutti i lotti, oppure se ogni lotto richiede una terna differente di servizi (in questo caso si parla di 18 servizi)
- b) I tre servizi da presentare fanno riferimento a servizi di sola vulnerabilità sismica oppure sono ricompresi anche progettazioni e direzione lavori di miglioramento/adeguamento sismico?

Risposta:

Punto a): i tre servizi descritti nella scheda A3 possono essere gli stessi per tutti i lotti, ma gli importi totali riferiti ai predetti servizi dovranno essere dell'importo richiesto dal comma 6 art. 6 del Disciplinare di gara, cioè 1,5 volte l'importo posto a base di gara (€ 272.800,00);

Punto b): vedere la risposta di cui al punto 2 dei chiarimenti n. 5 del 16/03/2017.

Il RUP
Ing. Nicola Marcucci

